



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

III

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 4 Agosto 2025

Prot. 118/25

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Maddalena DE LUCA

Al Direttore Centrale per la Salute
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Ennio AQUILINO

All'Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Giacomo VARANELLI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Osservazioni CONAPO alla bozza di revisione del D.Lgs n. 217/05.**

Richiesta interventi urgenti per la valorizzazione normativa e funzionale della componente medica del Corpo.

La presente in riferimento alla bozza di revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, predisposta in attuazione della delega conferita dall'articolo 12 della legge 4 aprile 2005, n. 42.

Il CONAPO, in coerenza con il confronto in corso sulla riforma del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sollecita l'introduzione di interventi specifici, opportuni e urgenti, a tutela della componente medica, oggi normativamente non valorizzata nei D.Lgs. 217/2005 e 139/2006, traguardando ciò che accade nella Sanità Militare e in quella della Polizia di Stato.

La seguente tabella evidenzia quanto il personale medico sia allo stato attuale poco incline ad essere assunto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a causa della poca attrattività dell'impiego, poco remunerato, nonché privo delle prerogative invece riservate ai medici della Polizia di Stato e ai medici Militari.

Concorsi Medici CNVVF (2020-2025)

Anno	Concorsi per "n" VDSAN	Domande (n)	Vincitori /idonei	Corsi di formazione (n)	Medici formati (n)	Medici in servizio oggi (n)	Dimessi nientro 3 anni (n)
2020	11	126	29	3	10	6 +1*	22
2022	15	157	15	1	4	4	11
2025	66	176	na+	na+	na+	na+	na+

*medico in aspettativa per formazione specialistica

+concorso in itinere

**DETTAGLIO DELLE RICHIESTE CONAPO PER IL PERSONALE MEDICO
(GIA' ANTICIPATE AL TAVOLO E IN PARTE GIA' ACCOLTE)**

- 1) **Inquadramento dirigenziale** – attendere l'emanando Decreto Legge “Forze di Polizia” e provvedere a misure analoghe, come evidenziate nella relazione illustrativa di seguito:

Articolo 10 (Disposizioni in materia di accesso alla carriera dei medici della Polizia di Stato)

La proposta normativa prevede l'ingresso diretto alla dirigenza degli appartenenti alla Carriera dei Medici della Polizia di Stato, con la qualifica di **Medico capo (equiparata a quella di Vice questore aggiunto)** della Polizia di Stato. La qualifica di Medico principale rimane limitata al periodo di frequenza del corso di formazione. Tale previsione è finalizzata a incentivare l'ingresso e la permanenza in Amministrazione del personale medico che, allo stato, a causa delle limitate prospettive economiche e di carriera nell'ambito della stessa, tende a preferire altri impieghi, producendo ciò un significativo deficit di organico con innegabili ripercussioni sul regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

Quanto agli oneri conseguenti all'intervento alla loro copertura si provvede con i risparmi di spesa conseguenti alla soppressione delle qualifiche direttive dei medici.

- 2) **Accesso ai posti riservati per la formazione specialistica universitaria** - applicare l'art. 35 del D.Lgs. 368/1999 anche ai medici del C.N.VV.F., con vincolo a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione, specificando che il vincolo decorre dalla data di ammissione ai corsi, in modo analogo a quanto previsto per la Sanità Militare, la Polizia di Stato e il Corpo della Guardia di Finanza.

Di seguito le norme da mutuare:

**Art. 52, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
(Aggiornamento professionale e formazione specialistica)**

2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.

**Art. 757, comma 1, del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66
(Formazione specialistica)**

1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare.

- 3) **Accesso facilitato ai percorsi formativi per il Medico Competente** - Ammissione ai percorsi formativi universitari richiesti dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. 81/08.
- 4) **Incrementare della dotazione organica del personale medico** - prevedendo una diffusione provinciale come avviene nella Polizia di Stato (in parte finanziata con lo stop alle attuali convenzioni onerose con le strutture sanitarie e al conferimento di incarichi a titolo oneroso a medici liberi professionisti).
- 5) **Assumere una denominazione delle qualifiche direttive dei medici coerente con quella del personale medico della Polizia di Stato** (medico, medico principale, medico capo, ecc....).

- 6) Rimuovere le limitazioni con il Servizio sanitario nazionale** - esclusione dei medici del CNVVF dalle limitazioni previste per i contratti con il Servizio sanitario nazionale, come già avviene per i medici militari e per i medici della Polizia di Stato.

Di seguito le norme da mutuare:

Art. 210 comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

(Attività libero professionale del personale medico)

1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.

1.1. Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 6-bis comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108

(Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.

Il CONAPO sollecita il recepimento delle suddette proposte. Si tratta di misure fondamentali per evitare la perdita di professionalità medica e per garantire un servizio sanitario stabile e attrattivo, in coerenza anche con l'istituzione della Direzione Centrale per la Salute.

Seguiranno osservazioni puntuali su altri aspetti della bozza di riordino che presentano, anch'essi, rilevanti criticità trasversali ai diversi ruoli.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


